



# Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI  
Servizio personale/organizzazione

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it  
Telefono 02/354731

Protocollo N. 7905/2026 del 30/03/2026  
Class. 03-12 / Fasc. 2/2026

## **Ai Dirigenti**

dott.ssa Monica Cusatis  
arch. Gabriella Oldani  
dott. Stefano Robbi

## **Al Comandante**

dott. Francesco Rizzo

## **OGGETTO: FERIE RESIDUE ANNO 2025 E PRECEDENTI**

Con la presente si ricorda che l'art. 28 del CCNL personale dipendente 23/02/2026 e l'art. 10 del CCNL Dirigenti 23/02/2026 informano circa la corretta applicazione della disciplina delle ferie.

In particolare i commi 9, 10, 11, 4 e 15 dell'art. 28 del CCNL personale dipendente 23/02/2026 stabiliscono che:

*9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruitive, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.*

*10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ente monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verificassero i casi di cui ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.*

*11. Fermo restando quanto previsto nel comma 10, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.*

*14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruitive entro il primo semestre dell'anno successivo.*

*15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.*

Si evidenzia che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute da parte dei pubblici dipendenti, è oggetto di contenzioso ampiamente diffuso a livello nazionale ed innescato, nella sostanza, dalla giurisprudenza eurounitaria che ha superato le previsioni ostative alla monetizzazione introdotte dal legislatore nazionale con l'art. 5 co. 8 del D.L. 95/2012, che erano state anche oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale (Corte. Cost. 95/2016): pertanto, questo quadro normativo di riferimento deve oggi dirsi superato sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità ad essa successiva.

Inoltre, una pronuncia della CGUE, Sez. I, 18/01/2024, n. 218/22 sancisce: «30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2,

*della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata)....*

*32. Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, M., C-341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34)».*

La giurisprudenza della Corte di Cassazione successiva alla pronuncia sopracitata si è espressa ripetutamente in termini conformi alla giurisprudenza comunitaria, addossando al datore di lavoro «l'onere di provare di aver adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro) del dipendente si realizza soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di aver invitato al lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire» (Cass. Sez. Lav. 22 maggio 2025, n. 13691);

A fronte dei principi sopraesposti, siete invitati a predisporre, sin da ora, i piani ferie per i vostri collaboratori (si allega la situazione ferie arretrate per la Vostra area) **con l'indicazione tassativa di ottenere** – con una programmazione biennale - **entro il 31 dicembre 2027 che ogni dipendente abbia un arretrato di massimo 15 giorni relativi alle ferie 2027.**

Si precisa che la responsabilità dell'effettiva fruizione delle ferie residue, da parte del personale dipendente, è a carico del Dirigente dell'area stessa, posto che tra le funzioni dirigenziali vi è anche quella di gestione ed organizzazione delle risorse umane assegnate ai singoli servizi di competenza.

Eventuale responsabilità da danno erariale che dovesse sorgere dalla monetizzazione di ferie arretrate (per licenziamento, mobilità o quiescenza) e non godute, per cause imputabili al Datore di Lavoro, sarà a carico diretto del Dirigente di riferimento.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Generale**  
**LO BRUNO FRANCESCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)